

# REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

## Corpo Forestale della Valle d'Aosta

Ufficio Vigilanza Ambientale

Loc. Grande Charrière n. 6/a - 11020 Saint Christophe

Tel. 0165 527357-360 - fax 0165 236618

### VADEMECUM

#### ATTIVITÀ CHE PRODUCONO RIFIUTI

#### Adempimenti amministrativi in ordine alla gestione dei rifiuti

Le imprese e gli enti operanti in Valle d'Aosta che producono rifiuti sono soggetti ai seguenti obblighi amministrativi:

- a) **tenuta del registro di carico-scarico dei rifiuti (art. 190 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152):** Le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi nonché i soggetti che producono rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c) -i rifiuti da lavorazioni industriali-, d) -i rifiuti da lavorazioni artigianali- g) -i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi- del d.lgs 152/06, devono tenere un registro di carico-scarico presso il luogo<sup>1</sup> (la sede o l'unità locale dell'impresa) ove avviene la produzione del rifiuto. Entro dieci giorni lavorativi dalla loro produzione i rifiuti devono essere annotati in carico sul registro; parimenti, entro dieci giorni lavorativi dall'avvio al recupero o allo smaltimento degli stessi, sullo stesso registro dovrà essere annotato lo scarico. Il registro deve, a decorrere dalla data (13 febbraio 2008) di entrata in vigore delle nuove norme di cui al d.lgs 16 gennaio 2008, n. 4, essere nuovamente numerato e vidimato. I soggetti già tenuti a tale obbligo, in possesso di registri di carico-scarico numerati e vidimati secondo le norme previgenti, possono continuare ad utilizzarli fino al loro esaurimento. I soggetti che invece hanno in uso registri non numerati e non vidimati (formalità abolite successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs 29 aprile 2006, n. 152) devono provvedere, a partire dal 13 febbraio 2008, a dotarsi di un nuovo registro numerato e vidimato presso la Camera Valdostana delle imprese e delle professioni, secondo le nuove disposizioni;
- b) **formulario di identificazione dei rifiuti (art. 193 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152):** Durante il trasporto effettuato **da enti e imprese** i rifiuti devono essere accompagnati dal formulario di identificazione. Tale formulario può essere emesso sia dal produttore/detentore che dal trasportatore, ma deve essere sottoscritto da entrambi i soggetti. Nel caso di omessa o incompleta compilazione del documento la responsabilità è attribuita ad entrambi. Il blocco dei formulari deve essere preventivamente vidimato e numerato presso la Camera Valdostana delle imprese e delle professioni.  
Il formulario è emesso in 4 copie, di cui:
- la prima rimane al produttore/detentore. In tale copia il produttore/detentore deve indicare il riferimento all'operazione di annotazione di scarico corrispondente sul registro di carico-scarico (se soggetto all'obbligo di tenuta del medesimo);
  - la seconda rimane al trasportatore;
  - la terza rimane al titolare dell'impianto di smaltimento o recupero finale;
  - la quarta copia deve essere restituita al produttore/detentore a cura del trasportatore, regolarmente timbrata e firmata dal titolare dell'impianto di smaltimento. La restituzione di tale quarta copia deve avvenire entro tre mesi dalla data di consegna al trasportatore del rifiuto. Decorso tale periodo, la mancata restituzione della copia del formulario deve essere comunicata a cura del produttore/detentore al servizio competente della Regione;
- c) **presentazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) (art. 189, comma 3, del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152):** i produttori di rifiuti pericolosi nonché i produttori dei rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c) -i rifiuti da lavorazioni industriali-, d) -i rifiuti da lavorazioni artigianali- g) -i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi- del d.lgs 152/06 devono presentare annualmente, entro il 30

<sup>1</sup> I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 10 tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

aprile di ogni anno, alla Camera Valdostana delle imprese e delle professioni la dichiarazione MUD contenente i dati relativi alle tipologie ed alle quantità dei rifiuti prodotti ed avviati allo smaltimento e/o al recupero nell'anno precedente. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi regolarmente iscritte all'apposita sezione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti che non hanno più di dieci dipendenti;

**NOTA: REGISTRI FORMULARI E MUD DEVONO ESSERE CONSERVATI PER ALMENO 5 ANNI**

- d) **trasporto dei propri rifiuti (art. 212, comma 8, del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152):** per trasportare rifiuti, oltre al formulario, occorre essere iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali. Per il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi o dei propri rifiuti pericolosi fino ad un quantitativo massimo di 30 litri o 30 kg giornalieri, è prevista una forma di iscrizione agevolata ad un'apposita sezione dell'Albo, con il nuovo adempimento riferito alla identificazione degli automezzi che saranno utilizzati a tale scopo e previa verifica dell'idoneità tecnica dei mezzi stessi;
- e) **deposito temporaneo (art. 183, comma 1 lett. "m", del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152):** presso il luogo di produzione possono essere depositati provvisoriamente i diversi rifiuti prodotti, opportunamente suddivisi per tipologia e depositati in maniera adeguata al fine di evitare sversamenti anche occasionali di rifiuti e provocare danni alle persone ed all'ambiente. Tali i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:
- ... con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
  - ... quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi.
- In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno. L'eventuale eccedenza dai limiti quantitativi e/o temporali del deposito necessita di preventiva autorizzazione, così come la realizzazione di depositi di rifiuti al di fuori del cantiere in cui sono prodotti;

---

#### **Obblighi di carattere tecnico per il deposito di rifiuti pericolosi:**

- i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti pericolosi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;
- è vietata la miscelazione di rifiuti pericolosi. Devono essere adottate tutte le misure atte ad evitare il contatto anche occasione di rifiuti pericolosi incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore;
- se il deposito temporaneo di rifiuti liquidi avviene in un serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio. Qualora in una stessa unità di produzione di rifiuti pericolosi vi siano più serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi. I serbatoi contenenti rifiuti liquidi, devono essere provvisti di opportuni dispositivi antiriboccamento; qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente;
- se il deposito avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti. I rifiuti stoccati in cumuli devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche e, ove allo stato polverulento, dall'azione del vento;
- i recipienti mobili devono essere provvisti di: idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento, mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione, allo scopo di rendere nota, durante il deposito temporanei, la natura e l'eventuale pericolosità dei rifiuti, i recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con

etichette o targhe<sup>2</sup>, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di deposito; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensioni e collocazione.

### **Modalità di compilazione del registro di carico e scarico:**

Sulla prima pagina del registro di carico e scarico sono riportati, in corrispondenza delle diverse voci, i seguenti dati:

- a) alla voce "DITTA": dati anagrafici relativi all'impresa (ditta, residenza, codice fiscale e ubicazione dell'esercizio);
- b) alla voce "ATTIVITÀ SVOLTA": dati relativi all'attività svolta (produzione);
- c) la voce "TIPO DI ATTIVITÀ" deve essere compilata solo dalle imprese che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento;
- d) alla voce "REGISTRAZIONE": la data ed il numero della prima e dell'ultima registrazione.
- f) alla voce "CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO": l'elencazione di tutte le possibili caratteristiche proprie del rifiuto, con riferimento allo stato fisico ed alle classi di pericolo. I numeri e le lettere riportati in corrispondenza delle possibili caratteristiche dei rifiuti devono essere utilizzati in sede di annotazione di un'operazione di carico o di scarico sul registro per individuare le caratteristiche proprie del rifiuto cui l'annotazione si riferisce. A tali fini i predetti numeri e lettere devono essere riportati, sulle corrispondenti voci "stato fisico" e "classi di pericolosità" in sede di annotazione del carico o dello scarico dei rifiuti.

I fogli del registro devono contenere le seguenti informazioni:

- a) Nella prima colonna deve essere contrassegnata l'operazione (carico o scarico) alla quale si riferisce la registrazione con l'indicazione del numero progressivo (su base annua) e della data della registrazione stessa. In caso di scarico devono, inoltre, essere indicati il numero del formulario, la data di effettuazione del trasporto e il riferimento alle registrazioni di carico dei rifiuti cui il trasporto si riferisce;
- b) Nella seconda colonna devono essere riportate le caratteristiche del rifiuto:
  - IL CODICE CER DEL RIFIUTO
  - LA DESCRIZIONE DEL RIFIUTO
  - LO STATO FISICO DEL RIFIUTO: 1. Solido pulverulento; 2. Solido non pulverulento; 3. Fangoso palabile; 4. Liquido
  - LE CLASSI DI PERICOLO<sup>3</sup> (solo per i rifiuti pericolosi)
  - LA DESTINAZIONE DEL RIFIUTO CON L'INDICAZIONE DEL CODICE DI ATTIVITÀ DI CUI AGLI ALLEGATI "B" E "C" della parte IV DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, N. 152 (soltanto se la registrazione si riferisce allo scarico)
- c) Nella terza colonna devono essere trascritti i dati relativi alla quantità di rifiuti prodotti all'interno dell'unità locale o presi in carico (in alternativa in kg o in litri o in metri cubi)
- d) Nella quarta colonna deve essere indicato il luogo di produzione e l'attività di provenienza dei rifiuti (solo per i soggetti che effettuano attività di manutenzione a reti diffuse sul territorio e tengono i registri presso Unità centralizzate o di coordinamento) nonché (qualora la presa in carico o l'uscita del rifiuto dallo stabilimento sia gestita tramite un intermediario o commerciante) i seguenti dati della società commerciale o di intermediazione:
  - DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELLA IMPRESA
  - CODICE FISCALE DELL'IMPRESA
  - SEDE DELL'IMPRESA;
  - NUMERO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTIONE RIFIUTI
- e) nella quinta colonna possono essere riportate eventuali annotazioni

---

<sup>2</sup> tutti i contenitori utilizzati per il deposito dei rifiuti pericolosi devono essere appositamente contrassegnati attraverso etichettatura inamovibile, o marchio, a fondo giallo recante la scritta "R" di colore nero

<sup>3</sup> vedasi tabella in calce

## CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI

H1	"Esplosivo": sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;
H2	"Comburente": sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;
H3 - A	"Facilmente infiammabile": sostanze e preparati: - liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o - che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o - solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o - gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o - che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;
H3 - B	"Infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 °C e inferiore o pari a 55 °C;
H4	"Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;
H5	"Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;
H6	"Tossico": sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;
H7	"Cancerogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;
H8	"Corrosivo" sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;
H9	"Infettivo": sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;
H10	"Teratogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;
H11	"Mutageno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;
H12	Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;
H13	Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate;
H14	"Ecotossico": sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente.

Il presente vademecum è aggiornato alla data del 13 febbraio 2008 (data di entrata in vigore delle modifiche apportate dal d.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 al testo unico ambientale di cui al d.lgs 3 aprile 2006, n. 152). Si fa presente che ulteriori modifiche normative possono sopraggiungere nel tempo e modificare gli obblighi richiamati nel vademecum.